Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

### Norme in materia di risorse forestali.

### Art. 95

## (Regolamento forestale)

- **1.** Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:
- a) pianificazione e programmazione forestale;
- b) disciplina delle attività di gestione forestale;
- c) imprese forestali;
- d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
- e) tutela dei boschi;
- f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto 3267/1923;

g)

# (ABROGATA)

h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della presente legge.

(1)(2)(3)

### Note:

- 1 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 2 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 3 Parole soppresse al comma 1 da art. 126, comma 1, L. R. 11/2014